



COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(Articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05/08/2020
Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. del

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145, al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore 2 – Servizio Tributi, diretti o trasversali, tenendo conto anche di quanto stabilito, con norma interpretativa, dal comma 1091-bis del medesimo art. 1, introdotto dal comma 779, art. 1, della L. 207 del 30/12/2024.

ARTICOLO 2 COSTITUZIONE DEL FONDO

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% del “maggior gettito accertato e riscosso” a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, ivi comprese le riscossioni coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, emessi dall'ente direttamente nonché gli incassi derivanti da ravvedimento operoso del contribuente qualora conseguente ad attività di verifica e controllo posta in essere dal Comune, direttamente o con supporto di società esterne non concessionarie.

Come specificato dal citato comma 1091-bis dell'art. 1 della L. n. 145/2018 (da intendersi come norma di interpretazione autentica), introdotto dal comma 779 dell'art. 1 della L. n. 207 del 30/12/2024 infatti, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, dove per adempimento spontaneo si deve intendere il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, comprese ad es. anche quelle derivanti da ravvedimento operoso conseguente ad attività di verifica e controllo posta in essere dal Comune.

- b) il 3% del “maggior gettito accertato e riscosso” (così come sopra definito) a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, ivi comprese le riscossioni coattive, relative ad atti di accertamento TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, emessi dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

ARTICOLO 3

DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente che ha concorso al raggiungimento degli obiettivi del Settore 2 – Servizio Tributi, così come definiti annualmente su proposta del Responsabile del Settore, con il limite massimo previsto dalla normativa, pari attualmente al 15% del trattamento tabellare lordo annuo individuale.

Gli incentivi sono assegnati a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che partecipano agli obiettivi, diretti e/o trasversali assegnati al Settore 2 – Servizio Tributi, compreso i dirigenti ed i dipendenti con incarico di elevata qualificazione, come individuati annualmente da parte del Responsabile di tale Settore.

Qualora sia impossibile erogare l'intero fondo (come sopra costituito) ai dipendenti del Servizio Tributi interessati, individuati annualmente con le modalità sopra specificate, a causa della presenza del limite massimo individuale, la parte di fondo non erogata verrà ridistribuita tra gli stessi dipendenti coinvolti che non abbiano raggiunto tale limite, fino a concorrenza comunque delle somme massime spettanti definite in base alla partecipazione individuale al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi.

ARTICOLO 4

TRATTAMENTO ACCESSORIO E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Le risorse confluite nel Fondo, destinate al trattamento accessorio, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore 2– Servizio Tributi previsti nel Piano delle Performance.

La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di elevata qualificazione, non può superare il limite massimo previsto dalla normativa, pari attualmente al 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di risultato.

L'incentivo sarà ripartito all'interno del gruppo di lavoro individuato dal Responsabile del Servizio sulla base delle concrete attività svolte, del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e tenuto conto dell'effettivo impegno di ciascuno nelle attività del Servizio Tributi.

I parametri di attribuzione della quota individuale sono costituiti:

a) dall'Area di appartenenza e dal ruolo ricoperto dal dipendente, il cui peso è variabile da 100 a 200.

AREA	COEFFICIENTE
Dirigente - Funzionario Responsabile dei tributi IMU e TARI	200
“Area dei Funzionari ed EQ” (ex cat. D) con incarico di Elevata Qualificazione	180
“Area dei Funzionari ed EQ” (ex cat. D) con incarico di Coordinatore – Resp. del Servizio	150
“Area dei Funzionari ed EQ” (ex cat. D)	130
“Area degli Istruttori” (ex cat. C)	100
“Area degli Operatori Esperti” (ex cat. B)	100

Qualora al raggiungimento degli obiettivi del Settore partecipino dipendenti appartenenti ad altri Servizi o Settori, il grado di partecipazione di tali dipendenti alla destinazione del Fondo viene stabilita con determinazione del Responsabile del Settore 2 – Servizio Tributi in proporzione alla qualità ed alla quantità del tempo e del lavoro dedicato a tale attività, alla complessità delle pratiche trattate e al rispetto dei tempi nella consegna dei compiti assegnati. In ogni caso anche per tali dipendenti si applica il coefficiente dell'Area di appartenenza degli stessi (senza considerare l'eventuale incarico di Elevata Qualificazione o di Coordinatore-Resp. del Servizio), seppur ridotto del 60%.

b) dal raggiungimento della performance organizzativa del Servizio:

Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base dei criteri di valutazione già in uso nel sistema di incentivazione legato alla performance organizzativa del Settore 2 – Servizio Tributi. Tale scelta è motivata dal fatto che si tratta di un incentivo di gruppo destinato a premiare il lavoro di squadra di tutti i dipendenti del Servizio, rivolto al raggiungimento di obiettivi comuni. Quindi si ritiene di dover prescindere dalla valutazione della performance individuale ottenuta dai singoli dipendenti nella scheda di valutazione. In caso di presenza in servizio per periodi inferiori all'anno si terrà conto delle regole definite in sede di contrattazione decentrata per la distribuzione dei premi legati alla performance.

Le eventuali economie derivanti dalla presenza in servizio per periodi inferiori all'anno dei dipendenti dovranno essere ridistribuite tra il personale interessato dagli incentivi, sempre nel limite massimo previsto dalla normativa, pari attualmente al 15% del trattamento tabellare lordo annuo individuale e limitatamente comunque alle somme massime spettanti definite in base alla partecipazione individuale al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi.

Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano delle performance.

Eventuali quote del Fondo non distribuite rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ARTICOLO 5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.